

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 123/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ge. Ro., con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, impugnava rispettivamente gli avvisi di accertamento n. Omissis, relativo all'anno d'imposta 2005, n. Omissis, relativo all'anno 2006 e n. Omissis per l'anno 2007, tutti in materia di IRPEF e tutti scaturanti da determinazione sintetica del reddito, ex art. 38 DPR 600/1973.

Nei motivi dei ricorsi, la contribuente, in via preliminare, eccepiva la nullità degli atti per violazione dell'art. 32, comma 2, DPR 600/1973, nonché dell'art. 42 del DPR 600/1973, per mancata produzione della delega rilasciata dal direttore dell'Ufficio al funzionario che ha sottoscritto gli avvisi d'accertamento de quo La ricorrente, eccepiva inoltre, preliminarmente, l'illegittimità della notifica per mancata apposizione del timbro dell'Ufficio postale per mezzo del quale vi ne spedito l'atto, nonché l'illegittimità degli atti perché sottoscritti solo all'ultimo foglio non su ogni foglio di cui si compongono i medesimi.

Contestava, inoltre, la contribuente la carenza di motivazione degli atti impugnati, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 DPR 600/1973 per contrasto con l'art. 23 Costituzione, nonché la contrarietà del citato art. 38 rispetto alla Legge 212/2000, che introduce il principio del contraddittorio.

Nel merito, la contribuente, sostanzialmente, contestava l'illegittimità della pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio, eccependo che gli investimenti, da cui l'Ufficio aveva desunto con procedimento induttivo il maggior reddito, erano stati sostenuti con i proventi derivanti dalla vendita di un bene immobile, dalla cessione di quote societarie e dalla riscossione di utili societari, nonché dall'utilizzo di redditi del coniuge e di somme ereditate dalla madre.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, controdeducendo ai rilievi della contribuente, ed insistendo per la legittimità degli atti impugnati.

La contribuente depositava memorie illustrative, per meglio esplicitare i motivi dei ricorsi.

All'udienza fissata, la Commissione tratteneva i ricorsi riuniti in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione è, anzitutto, chiamata ad esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla contribuente.

Osserva, anzitutto, la Commissione che risulta priva di pregio l'eccepita nullità degli atti impugnati per mancato rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 2, DPR 600/1973, trattandosi di termine ordinatorio.

Pure priva di fondamento l'eccezione di nullità degli atti impugnati per contrasto con l'art. 42 del DPR 600/1973, il quale non prescrive che venga allegata all'atto la c.d. delega di firma, la quale, peraltro, non può considerarsi elemento essenziale dell'atto di accertamento, non incidendo sul soggetto a cui l'atto stesso deve imputarsi (nella specie, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 2).

Va disattesa pure la doglianza della contribuente secondo cui la mancanza del timbro dell'ufficio postale, a mezzo del quale sono stati notificati gli atti, costituirebbe motivo di illegittimità della notifica; infatti, in assenza di una specifica disposizione normativa che sanzioni tale omissione con la nullità della notificazione, trattasi di mera irregolarità, peraltro sanata per raggiungimento dello scopo.

Priva di pregio anche l'eccezione della ricorrente, relativa all'illegittimità dell'atto per mancanza di sottoscrizione su ogni foglio, considerato che un simile onere non è prescritto da alcuna disposizione normativa.

Deve essere rigettata anche la doglianza relativa alla carenza di motivazione, tenuto conto che gli atti appaiono sufficientemente motivati da consentire alla contribuente di comprendere le ragioni dell'ente impositore e di articolare compiutamente le proprie difese, come in effetti è stato.

Non merita di essere condivisa neppure l'eccezione relativa all'incostituzionalità dell'art. 38 DPR 600/1973 per contrasto con l'art. 23 Costituzione; infatti la riserva di legge, introdotta da tale ultima disposizione costituzionale, ha natura relativa, e non assoluta; pertanto, contrariamente all'assunto della ricorrente, il potere impositivo, nella sua fase attuativa, può ben essere disciplinato da disposizioni normative di rango inferiore a quello primario.

Da rigettarsi anche l'eccezione preliminare relativa alla contrarietà del citato art. 38 DPR 600/1973 rispetto al principio del contraddittorio sancito dalla Legge 212/2000; infatti, il meccanismo dell'accertamento induttivo prevede, quale fase indefettibile, l'esperimento del c.d. contraddittorio con il contribuente. Tanto vero che nella specie risulta essere stata esperita la procedura di contraddittorio, come si evince dai verbali depositati dalla stessa ricorrente.

Nel merito, la Commissione osserva che la contribuente ha prodotto documentazione (atto di vendita di immobile, dichiarazione di successione, atto di cessione di quote societarie, dichiarazione dei redditi del coniuge per gli anni d'imposta in oggetto) idonea a vincere le presunzioni semplici introdotte dagli avvisi d'accertamento de quo, adottati attraverso il ricorso al c.d. accertamento sintetico di cui all'art. 38 DPR 600/1973.

Infatti, la ricorrente ha dimostrato che gli investimenti, da cui scaturisce la presunzione di maggior reddito, posta dall'Ufficio a fondamento degli atti impugnati, risultano giustificati dai proventi da compravendita di bene immobile, da cessione di quote societarie, nonché dalla riscossione di utili societari, oltre che dall'utilizzo di redditi dei coniuge e di somme ereditate dalla madre.

Alla luce della particolare complessità della fattispecie in esame, pare equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.